



COMUNE DI SENIS

Provincia di Oristano

Via Vittorio Emanuele, 2 - 09080 - Senis (OR)

Tel. 0783.969031 pec: comunesenis@pec.it

P.I.: 00082880956

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 del 29/11/2022	Oggetto: RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 20 DECRETO LGS. N°175/2016.
---	---

L'anno **duemilaventidue** addì **ventinove** del mese di **novembre**, con inizio alle ore **20,00**, convocato con avviso trasmesso per posta elettronica e ai sensi di quanto disposto dal regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari e della Giunta comunale approvato con delibera C.C. n.13 del 14.04.2022, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **straordinaria urgente** ed in **prima** convocazione, per trattare gli argomenti all'ordine del giorno

All'appello sono presenti i signori:

Cognome e Nome	Presente
1. SOI SALVATORE - Sindaco	Sì
2. PISANU MATTIA - Vice Sindaco	Sì
3. COSSU GIULIA - Consigliere	Sì
4. MARRAS GIULIANO - Consigliere	Sì
5. CASU GIAN PIETRO - Consigliere	Sì
6. FRONGIA ANTONIO - Consigliere	Sì
7. SANNA FABIO - Consigliere	Sì
8. CAU EMANUELE - Consigliere	No
9. MASSA MARIA SERENA - Consigliere	Sì
10. SOI VALERIA - Consigliere	Sì
11. ANEDDA RAMONA - Consigliere	No
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Si da' atto che il Segretario Comunale, i Consiglieri Comunali Maria Serena Massa e Valeria Soi, sono collegati in videoconferenza, per cui trovano applicazioni le disposizioni sulle riunioni in modalità a distanza, ai sensi di quanto previsto dal regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari e della Giunta comunale approvato con delibera C.C. n.13 del 14.04.2022, mentre il Sindaco e gli altri consiglieri comunali sono in presenza nella sala consiliare comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 32 del 28/11/2022 presentata dal Responsabile del Servizio finanziario;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 14.04.2022 con la quale è stato approvato il regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari e della Giunta comunale”;

VISTO il Testo Unico TUEL 18-08-2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.Lgs. 23/06/2011, n°118, recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.*”; che ha modificato e integrato il predetto Decreto Lgs. n°267/2000;

VISTO l’aggiornamento del “Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2022/2024” approvato con deliberazione G.C. n. 30 del 27.04.2022;

VISTA la presa d'atto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nel piano triennale anticorruzione 2021 approvata con deliberazione della G.C. n. 2 del 27/01/2022;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Consiglio comunale n.10 del 14/03/2022 ad oggetto: “*Documento unico di programmazione semplificato (DUPS) - Periodo 2022/2024. Discussione e conseguente deliberazione (ART. 170, Comma 1, del D.Lgs. N. 267/2000).*”;
- la Deliberazione di C.C. n. 11 del 14/03/2022 ad oggetto: “*Approvazione Bilancio di previsione 2022/2024 - Art.151 D.Lgs.n.267/2000 - Artt. 10 e 11 del D.Lgs.n.118/2011 e successive modifiche e integrazioni.*”;
- la Deliberazione della G.C. n. 19 del 25/03/2022 – con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024. (Art.169 del D.Lgs.N.267/2000)., completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;
- la Deliberazione G.C. n. 99 del 21.11.2022, con la quale è stato approvato il PIAO 2022-2024;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l’art. 20 il quale recita:

“1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un’apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*

c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4^o;

ATTESO:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2020;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;

2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;

3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e ss.mm.ii., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Senis e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.62 del 21.12.2021, di approvazione della revisione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2020, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 19/8/2016 n. 175 con le quali si attesta rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento/messa in liquidazione da parte di una amministrazione pubblica e dalle quali risulta che il Comune aveva a quella data le seguenti partecipazioni azionarie:

1) Ragione Sociale: Abbanoa s.p.a. C.F. - P.I. 0293439092901 - Indirizzo Viale Diaz 77-Cagliari Finalità: Gestione servizio idrico della Sardegna. Abbanoa è il soggetto gestore avente la forma giuridica di società di capitali, unicamente partecipata dai Comuni rientranti nell'unico Ambito e perfettamente configurata in house. Durata incarico Tempo indeterminato ai sensi della L.R. n. 29/97 Quota di partecipazione del Comune 0,0138252%;

2) Ragione Sociale: Gal Marmilla Società Consortile a r.l.: C.F. 01129830954, percentuale quota sociale detenuta: 1,30107%, oggetto sociale: gestione di servizi di sviluppo turistico e rurale.

CONSIDERATO che:

- la partecipata Abbanoa s.p.a. è il gestore unico del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Unico Territoriale Ottimale della Regione Sardegna, a seguito dell'affidamento in house providing avvenuto con deliberazione n. 25/2004 dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (già A.T.O.), oggi Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (E.G.A.S.), per effetto della legge regionale di riforma del settore (L.R. 4 febbraio 2015, n. 4); Abbanoa s.p.a., nata il 22.12.2005 dalla trasformazione di Sidris S.c. a r.l. a seguito della fusione delle società consorziate, è interamente partecipata da Enti Pubblici, attualmente è costituita da 342 Comuni soci e dal socio Regione Sardegna; essa non svolge attività analoghe a quelle svolte da altre società, per cui non svolge attività oggetto di duplicazione con le attività svolte da altre società partecipate;

- la partecipata Gal Marmilla Società Consortile a r.l. ha finalità strumentali a quelle istituzionali del Comune, in quanto promuove il rafforzamento e la valorizzazione del coinvolgimento degli attori locali del territorio e la partecipazione di soggetti privati, assicurando adeguata presenza nella costituzione del partenariato e nella composizione degli organi decisionali;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 31.12.2021;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che non è necessaria alcuna vendita o razionalizzazione delle partecipazioni azionarie detenute dal Comune e ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra esposte, conservare le quote di partecipazione nelle predette società partecipate;

CONSIDERATO che la situazione è invariata rispetto alla precedente revisione e che pertanto si ritiene di non dover richiedere parere al Revisore dei conti. Richiamato al riguardo il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia Romagna la quale, nella deliberazione n. 3/2018, in ordine all'acquisizione del parere del revisore si limita ad una considerazione di "opportunità" ritenendosi difficile spingersi a considerare il parere quale obbligatorio, potendo eventualmente essere richiesto come attività di collaborazione con il Consiglio comunale, secondo l'art. 239, comma 1, lettera a);

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata, allegata al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A), dalla quale si evincono le seguenti risultanze:

COMUNE DI SENIS

- 0,0138252% ABBANOVA SPA
- 1,30107% GAL ALTA MARMILLA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.

2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

Partecipazione dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Partecipata AbbanoVA SPA	02934390929	% 0,01415	Mantenimento	La partecipazione in ABBANOVA SPA ha finalità di pubblico interesse avendo ad oggetto la gestione del servizio idrico integrato, e quindi funzionale al conseguimento delle finalità istituzionale del Comune
GAL ALTA MARMILLA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	01129830954	%1,30107	Mantenimento	Società consortile a responsabilità limitata si pone l'obiettivo, come indicato nel titolo del Piano d'Azione BIO_NETWORK: le reti innovative della Marmilla, di preservare le caratteristiche del territorio e del paesaggio in chiave biologica, e di un utilizzo sostenibile del paesaggio urbano, agrario e di interesse naturalistico

Partecipazione indirette

- nessuna

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 2016, n°2 recante “*Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna.*” e successive modificazioni e integrazioni;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile supplente del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n°267/2000, e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO di provvedere in merito;

Come richiesto nell' intervento della consigliera capogruppo di minoranza dr.ssa Massa in occasione dell'esame del primo punto dell'odg odierno, si riporta che la stessa ha lamentato con disappunto che nonostante avesse richiesto nella seduta del 18.07 scorso che le proposte le venissero inviate alla sua mail personale, ciò non sia avvenuto, e che, nonostante si sia prodigata per richiedere gli atti, di fatto lei come le altre consigliere del suo gruppo non sono state messe in grado di conoscere ed approfondire i punti portati all'esame del consiglio nella seduta odierna. Dichiaro che parteciperanno al consiglio ma senza aver piena cognizione degli argomenti. Chiede pertanto che tale suo intervento venga

riportato in ciascun verbale di delibera adottata in data odierna, valendo lo stesso come motivazione del voto espresso.

Reitera la richiesta che le vengano inviati gli atti tramite mail nei tempi previsti dal regolamento

Con votazione unanime espressa in forma palese

DELIBERA

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di approvare la ricognizione al **31 dicembre 2021** delle società in cui il Comune di Senis detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nel seguente prospetto e allegata al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A):

COMUNE DI SENIS

- 0,0138252% ABBANOA SPA
- 1,30107% GAL ALTA MARMILLA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.

2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

Partecipazione dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Partecipata Abbanoa SPA	02934390929	% 0,01415	Mantenimento	La partecipazione in ABBANOA SPA ha finalità di pubblico interesse avendo ad oggetto la gestione del servizio idrico integrato, e quindi funzionale al conseguimento delle finalità istituzionale del Comune
GAL ALTA MARMILLA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	01129830954	%1,30107	Mantenimento	Società consortile a responsabilità limitata si pone l'obiettivo, come indicato nel titolo del Piano d'Azione BIO_NETWORK: le reti innovative della Marmilla, di preservare le caratteristiche del territorio e del paesaggio in chiave biologica, e di un utilizzo sostenibile del paesaggio urbano, agrario e di interesse naturalistico

Partecipazione indirette

- nessuna

Di prendere atto che la ricognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione;

Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;

Di precisare che la situazione è invariata rispetto alla precedente revisione e che pertanto si ritiene di non dover richiedere parere al Revisore dei conti;

Di disporre che:

- la deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e ss.mm.ii.;
- le risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
- che la deliberazione venga pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale;

Di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P.;

Con separata votazione e stesso risultato della votazione principale la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, Decreto Lgs. n. 267/2000.

+++++

Alle ore 20,39 ultimata la discussione su tutti i punti inseriti all'odg , il sindaco scioglie la seduta

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
firmato digitalmente
SOI SALVATORE

Il Segretario Comunale
firmato digitalmente
SCALA MARIA BONARIA
